



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
DEL
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

(Approvato con atto C.C. n°25 del 28.07.2023)

INDICE ANALITICO

| | |
|---|----------------|
| PARTE I: | |
| SERVIZI SOCIALI | pag. 4 |
| SEZIONE I: | |
| LINEE GENERALI | Pag. 4 |
| Art. 1 - finalità | pag. 4 |
| Art. 2 - servizi e prestazioni | pag. 4 |
| Art. 3 - risorse destinate al finanziamento degli interventi sociali | pag. 4 |
| Art. 4 - obiettivi dei servizi | pag. 4 |
| Art. 5 - destinatari | pag. 5 |
| Art. 6 - il sistema degli interventi sociali | pag. 5 |
| Art. 7 - accesso al sistema dei servizi | pag. 6 |
| Art. 8 - revoca dell'erogazione delle prestazioni | pag. 6 |
| SEZIONE II: | |
| REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA | pag. 6 |
| art. 9 - requisiti | pag. 7 |
| art. 10 - attestazione I.S.E.E. | pag. 7 |
| 10.1 - validità dell'I.S.E.E. | pag. 7 |
| 10.2 - assenza o incompletezza della attestazione I.S.E.E. | pag. 8 |
| art. 11 - I.S.E.E. corrente | pag. 8 |
| art. 12 - controllo sulle dichiarazioni sostitutive | pag. 8 |
| art. 13 - compartecipazione al costo delle prestazioni | pag. 8 |
| 13.1 - compiti della giunta in tema di compartecipazione | pag. 9 |
| SEZIONE III: | |
| LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI | pag. 10 |
| A - Gli interventi e servizi a sostegno della famiglia attraverso il supporto della domiciliarità | pag. 10 |
| art. 14 servizio di assistenza domiciliare integrato (S.A.D.IN.RETE) | pag.10 |
| 14.01 - compartecipazione al costo del servizio | pag. 12 |
| art. 15 - servizio pasti a domicilio e altri servizi ausiliari al S.A.D. IN. RETE | pag. 12 |
| 15.01 - compartecipazione al costo del servizio | pag. 12 |
| art. 16 - servizio educativo familiare per famiglie con minori e/o disabili (S.E.F. - S.E.F.D.) ... | pag. 12 |
| 16.01 - compartecipazione al costo del servizio | pag. 13 |
| art. 17 - assistenza educativa scolastica | pag. 13 |
| 17.01 - compartecipazione al costo del servizio | pag. 13 |
| B - interventi e servizi a sostegno della famiglia attraverso il supporto della residenzialità e semi residenzialità | pag. 14 |
| art. 18 - centro diurno integrato per anziani | pag. 14 |
| 18.01 - compartecipazione al costo del servizio | pag. 14 |
| art. 19 - centro diurno per persone diversamente abili | pag. 14 |
| 19.01- compartecipazione al costo del servizio | pag. 16 |
| C - Interventi in strutture residenziali | pag. 16 |
| art. 20 - ricovero in strutture residenziali per anziani e disabili | pag. 16 |
| 20.01 - compartecipazione al costo del servizio | pag. 17 |
| art. 21 - ricovero in strutture residenziali per minori | pag. 17 |
| 21.01- compartecipazione al costo | pag. 18 |

| | |
|--|----------------|
| D - Emergenza abitativa | pag. 18 |
| art. 22 - collocazione a carattere temporaneo in alloggi di proprietà comunale o in housing esterni al comune | pag. 18 |
| E - Interventi economici ad integrazione del reddito | pag. 19 |
| art. 23 - interventi di sostegno economico | pag. 19 |
| PARTE II: | |
| SERVIZI SCOLASTICI | pag. 20 |
| art. 24 - accesso ai servizi: modalità e tempi | pag. 20 |
| art. 25 - compartecipazione alla spesa | pag. 20 |
| art. 26 - servizio di mensa scolastica | pag. 20 |
| art. 27 - servizio di trasporto scolastico | pag. 23 |
| art. 28 - servizi di pre e post scuola | pag. 25 |
| art. 29 - servizio pedibus | pag. 25 |
| PARTE III: | |
| DISPOSIZIONI FINALI | pag. 27 |
| art. 30 - riservatezza e trattamento dei dati personali | pag. 27 |
| art. 31 - il rapporto con il cittadino | pag. 27 |
| art. 32 - rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti | pag. 27 |
| art. 33 - norme di rinvio | pag. 27 |
| art. 34 - entrata in vigore | pag. 28 |

PARTE I: SERVIZI SOCIALI

SEZIONE I: LINEE GENERALI

Art. 1 - FINALITÀ

Il presente regolamento ha per scopo l'attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dalla L. 241 del 07.08.1990, tenuto conto della normativa statale e regionale vigente in materia ed in particolare del Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali, del piano Socio-Sanitario della Regione Lombardia e del Piano di Zona.

In particolare, disciplina:

- ✓ i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi sociali effettuati da parte del comune di Trezzo sull'Adda, sia in forma singola che associata, indipendentemente dalle forme gestionali adottate;
- ✓ i criteri di definizione della compartecipazione al costo, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socioassistenziale assicurate dal Comune, in forma singola od associata, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
- ✓ il rispetto di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 2 - SERVIZI E PRESTAZIONI

I servizi erogati sono quelli definiti dalla normativa in vigore:

- servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;
- servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato;
- servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale

Art. 3 - RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIALI

Gli interventi sociali sono finanziati attraverso le risorse proprie dell'Ente e/o mediante i finanziamenti statali e regionali ad essi destinati, nonché dalle compartecipazioni al costo da parte dei cittadini intese quale strumento finalizzato a concorrere alla definizione e al sostegno del sistema di welfare territoriale a favore della generalità dei cittadini.

Le prestazioni e i benefici economici normati dal presente Regolamento, verranno erogati sino ad esaurimento dei relativi stanziamenti di bilancio, annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale e della normativa vigente in materia e tenuto conto delle specificità inerenti ai diritti soggettivi perfetti e i diritti soggettivi condizionati.

Art. 4 - OBIETTIVI DEI SERVIZI

Costituiscono obiettivi dei servizi sociali:

- Favorire il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere psico- fisico;
- Prevenire e rimuovere ogni causa che può provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione;
- Contrastare le povertà e l'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni

economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per causa psichiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli;

- Promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività, sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza, anche attraverso l'integrazione dei servizi sociosanitari;
- Consentire agli anziani, minori, diversamente abili e nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, la permanenza in un ambiente di vita adeguato alle loro necessità primarie e ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali;
- Assicurare la fruibilità dei servizi secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze.

Art. 5 - DESTINATARI

Accedono alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta sociali qui disciplinate le persone indicate dall'art. 6 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3:

- i cittadini residenti nel comune di Trezzo sull'Adda e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti nel territorio comunale;
- i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza.

Sono sempre garantite la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Per le persone temporaneamente dimoranti e non residenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 6 - IL SISTEMA DEGLI INTERVENTI SOCIALI

Il Comune assicura l'attività di segretariato sociale e servizio sociale professionale al fine di:

- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie;
- orientare il cittadino all'interno del sistema degli interventi sociali e fornire adeguate informazioni finalizzate a facilitare l'accesso ai servizi;
- attivare, ove necessario, la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale, anche in raccordo con gli altri soggetti che compongono la rete di welfare locale.

I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- presenza di minori privi di adulti di riferimento;

- situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale.

Qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto all'utente o dal suo rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 7 - ACCESSO AL SISTEMA DEI SERVIZI

Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni qui disciplinate prende avvio, salvo i casi in cui si debba procedere d'ufficio, con la presentazione di un'istanza di parte, completa della documentazione necessaria.

L'ammissione alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non necessitino di alcuna valutazione professionale o comunque discrezionale.

Con la presa in carico l'assistente sociale predispone il progetto individualizzato di assistenza, concordato con l'interessato e/o con la sua famiglia ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale o l'amministratore di Sostegno, tenendo conto anche del quadro normativo e complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

I Servizi Sociali provvederanno al monitoraggio delle situazioni in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Art. 8 - REVOCA DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il beneficiario/familiare ha l'obbligo di comunicare formalmente e tempestivamente al servizio sociale comunale ogni variazione che comporti la revoca/modifica delle misure anche ai fini di un'eventuale rivalutazione del bisogno e delle modifiche in sede di verifica del progetto.

È facoltà del servizio sociale revocare la prestazione erogata qualora:

- ✓ il beneficiario non partecipi attivamente al progetto di intervento concordato o per mutate condizioni economiche e/o sociali e/o per il venir meno dei criteri di accesso stabiliti per poter usufruire delle prestazioni;
- ✓ si modifichi il progetto iniziale (ad es. la persona viene ricoverata in struttura residenziale);
- ✓ la persona si assenta più volte nell'orario del servizio senza aver preavvertito il soggetto erogatore e/o l'assistente sociale comunale (servizio di assistenza domiciliare);
- ✓ la persona cambia residenza o domicilio;
- ✓ non si provveda al pagamento del servizio erogato entro 60 giorni dalla comunicazione dell'importo dovuto;
- ✓ in presenza di dichiarazioni mendaci rese dal dichiarante ed accertate dall'Amministrazione e fatta salva la responsabilità del dichiarante;

Le eventuali sospensioni temporanee e l'interruzione definitiva del servizio, per qualsiasi motivazione siano richieste, devono essere comunicate tempestivamente, con richiesta scritta dalla persona/familiare agli uffici comunali competenti

In ogni caso la sospensione dell'addebito della tariffa di fruizione avverrà dal giorno successivo alla comunicazione scritta di interruzione o sospensione.

In caso di inadempienza il Comune avrà facoltà di recuperare le somme e i costi dei servizi indebitamente percepiti.

SEZIONE II: REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 9 - REQUISITI

Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l'utenza che fruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuta, a partire dalla capacità economica evidenziata nell'I.S.E.E. e in base ai contenuti del Progetto Individualizzato, alla compartecipazione al costo delle stesse.

L'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, prevede che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni."

La quota di compartecipazione individuata e comunicata deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.

I criteri di compartecipazione al costo sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., d'insieme con la normativa regionale in materia e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Come previsto dalla normativa, il Comune, con il presente regolamento prevede accanto all'indicatore della situazione economica equivalente criteri ulteriori di selezione per l'accesso ad alcuni servizi e prestazioni.

Art. 10 - ATTESTAZIONE I.S.E.E.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, salvo ove diversamente disposto, l'utenza è tenuta ad essere in possesso dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

Non è obbligo del cittadino consegnare la dichiarazione ISEE al Comune, ma solo comunicare di esserne in possesso. Il Comune provvederà direttamente ad accedere al portale INPS per accedere alla dichiarazione sostitutiva dell'utente richiedente.

10.1 - VALIDITÀ DELL'ISEE

Alla scadenza dell'attestazione ISEE (31.12), ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano nuova DSU **entro il 31 marzo di ogni anno.**

Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le prestazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno.

Se il dato ISEE non viene aggiornato o viene aggiornato in ritardo, il Comune dovrà applicare la tariffa massima fino alla comunicazione di modifica dello stesso.

È possibile dichiarare di aver aggiornato una nuova dichiarazione unica entro l'anno di validità della precedente, ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati.

La nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.

In caso di nuova attestazione I.S.E.E., ex art. 10 co. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, gli effetti della stessa decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Analogamente nei casi

in cui detta attestazione sia richiesta dal Comune.

10.2 - ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA ATTESTAZIONE I.S.E.E.

In caso di attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. n. 159/2013, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al cittadino la possibilità di integrare la propria documentazione.

La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione I.S.E.E. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'Ordinamento a tutela del credito comunale eventualmente maturato.

Art. 11 - I.S.E.E. CORRENTE

Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, è facoltà dell'utenza presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno.

In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.

L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della ri-determinazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione.

Per la validità del documento e le condizioni di utilizzo si rimanda alla normativa di riferimento.

Art. 12 - CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi amministrativi (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

È sempre ammesso il controllo puntuale delle situazioni dubbie o sospette e la possibilità di richiedere le movimentazioni bancarie/postali, in corso d'anno, al fine di verificare la compatibilità con il reddito dichiarato.

L'Amministrazione comunale, ai sensi del DPR 445/2000, richiede idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

In caso di mendacità dell'attestazione I.S.E.E., che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante dichiarazione di nuova attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Per la determinazione della compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni disciplinate dal presente regolamento ed erogate dai Comuni in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative e salve puntuali indicazioni regolamentari qui contenute, si utilizza il criterio della progressione lineare, per il quale la richiesta compartecipativa aumenta

ragionevolmente con l'aumentare della capacità economica dell'utenza stessa, misurata all'interno del Progetto Individualizzato anche con l'utilizzo della seguente formula matematica, ovvero per tramite della sola formula matematica nei casi in cui non si proceda a una stesura del Progetto stesso:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \text{(tariffa minima)} + \frac{\text{(I.S.E.E. utenza - I.S.E.E. iniziale) X (tariffa massima - tariffa minima)}}{\text{(I.S.E.E. finale - I.S.E.E. iniziale)}}$$

Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159:

- ✓ ISEE iniziale: è il valore della fascia ISEE nella quale è prevista la compartecipazione minima dell'utenza al costo dei servizi;
- ✓ ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- ✓ I.S.E.E. utenza: è il valore dell'I.S.E.E. rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante

Inoltre:

- ✓ tariffa minima: è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione;
- ✓ tariffa massima di compartecipazione alla spesa: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio
- ✓ compartecipazione utenza: costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico dell'utenza;

In casi eccezionali, il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con apposito provvedimento, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

La quota compartecipativa a carico dell'utenza potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che l'utenza è tenuta a segnalare tempestivamente al Servizio Sociale.

In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di pagamento della propria quota di compartecipazione, il Comune provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato.

Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato.

13.1 - COMPITI DELLA GIUNTA IN TEMA DI COMPARTICIPAZIONE

La Giunta Comunale annualmente, con proprie linee di indirizzo, nel rispetto della normativa vigente e contestualmente all'approvazione del bilancio, definisce per le prestazioni per le quali è prevista compartecipazione a carico dell'utenza:

- a. con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico ed integrazione rette:
 - le relative soglie ISEE di accesso;
 - l'entità massima del contributo economico concedibile;

b- con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di compartecipazione a carico dell'utenza:

- l'ISEE finale
- la quota minima e massima di compartecipazione alla spesa.

SEZIONE III: LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

A- GLI INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO IL SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA'

Art. 14 - SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATO (S.A.D.IN.RETE)

Finalità

Il SAD.IN. RETE- servizio di assistenza domiciliare integrato per il benessere delle persone non autosufficienti - prevede interventi socioassistenziali integrati che mirano allo sviluppo della persona sotto il profilo fisico, sociale, dell'integrazione ed interazione nella, e con la comunità di appartenenza, contrastandone l'istituzionalizzazione e l'emarginazione.

Destinatari

Il Servizio si rivolge a persone con limitata autonomia per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni di disagio sociale e a nuclei familiari in presenza di un componente in condizioni di fragilità sociale da svolgersi al domicilio o presso altre strutture istituzionali.

Tipologia degli Interventi

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si articola nei seguenti interventi:

- Intervento di Assistenza Domiciliare (prestazioni socio-assistenziali)
- Intervento di Assistenza Domiciliare Ambientale;

Intervento di Assistenza Domiciliare

L'intervento di Assistenza Domiciliare (SAD.IN RETE) è costituito dall'insieme delle prestazioni svolte da operatori socioassistenziali in possesso di adeguata qualifica.

Rispetto a persone in condizioni di totale non autosufficienza tale intervento svolge importanti funzioni di supporto e/o integrazione anche verso il care giver presente nel nucleo.

Le varie prestazioni vengono così sinteticamente riassunte:

- aiuto alla persona nella cura di sé;
- igiene della persona;
- vestizione;
- mobilizzazione e deambulazione anche con ausili;
- preparazione e assunzione pasti (anche nel rispetto di diete particolari);
- aiuto alla persona nella cura della abitazione;
- pulizia ordinaria dell'alloggio, con particolare attenzione ai servizi igienici, camera da letto e cucina;
- cambio e lavaggio biancheria personale e della casa;
- aiuto nelle attività extra domestiche;
- accompagnamento presso strutture e servizi sanitari e accompagnamento per disbrigo pratiche amministrative e assistenziali;
- sostegno alla vita di relazione: stimolare la persona a partecipare ad attività ricreative, accompagnarla in passeggiata, visite ai familiari e mantenimento di rapporti con il vicinato e con la rete amicale.

Il Servizio può essere attivato dal lunedì alla domenica per un minimo di 30 minuti giornalieri e fino ad un massimo di due accessi giornalieri, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00 (orario di termine dell'intervento).

Intervento di Assistenza Domiciliare Ambientale

L'intervento di Assistenza Domiciliare Ambientale (ADA) si rivolge a persone che, pur non trovandosi in condizioni di grave compromissione psico - fisica, presentano delle difficoltà nello svolgimento di alcune prestazioni quotidiane soprattutto riferite alla cura ordinaria dell'alloggio.

Lo svolgimento delle prestazioni relative all'intervento ADA, che si integra con il servizio SAD.IN RETE, è reso da operatori non con titoli professionali specifici.

L'intervento si articola nelle seguenti prestazioni:

- svolgimento di alcune attività quotidiane di tipo non specialistico per garantire la pulizia,
- l'igiene ed il riordino dell'alloggio;
- accompagnamento per disbrigo pratiche ed eventuali acquisti;
- attività di supporto nelle pratiche quotidiane ordinarie e nel compimento di mansioni semplici.

Modalità operative

L'assistente sociale comunale, effettuata la valutazione, entro massimi sette giorni lavorativi e definisce il Piano di Assistenza Individuale, evidenziando:

- la tipologia delle prestazioni, gli orari e la durata dell'intervento;
- la durata del Servizio, le verifiche in itinere e la sua presunta scadenza;
- la risorsa familiare o altra risorsa, quale referente nella gestione del caso.

Il P.A.I., che potrà contenere altre indicazioni operative in relazione alle specificità del caso, è modificabile in base a particolari esigenze, riscontrate in fase di svolgimento del servizio e, a scadenza, è rinnovabile.

È redatto in forma scritta e sottoscritto dalla persona/familiare e dall'assistente sociale comunale.

Lista d'attesa

In caso di sovra numero di richieste, è formulata una graduatoria per definire le priorità di accesso e l'inserimento delle domande in lista di attesa, sulla base degli elementi di valutazione e dei relativi punteggi di seguito indicati:

| | |
|--|------------------------|
| 1. RETE FAMILIARE | Punteggio max 3 |
| vive solo/a o convive con coniuge o altro familiare che necessita di assistenza | 2 |
| assenza di figli | 1 |
| 2. CARICO ASSISTENZIALE | Punteggio max 6 |
| convivenza con familiari non in grado di gestire il carico di assistenza | 2 |
| impossibilità dei figli di offrire adeguato sostegno assistenziale per gravi motivi | 2 |
| assenza di riferimenti parentali in grado di garantire impegno di cura | 2 |
| 3. AIUTI ESTERNI | Punteggio max 3 |
| impossibilità ad attivare interventi privati retribuiti | 2 |
| assenza di significativo sostegno di vicinato o di volontariato | 1 |
| 4. LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE | Punteggio max 6 |
| LIEVE: ha bisogno di aiuto solo in alcune attività quotidiane | 2 |
| MEDIA: necessita di aiuto nella gestione della propria persona e delle attività quotidiane | 4 |
| SERIA: non è in grado di svolgere alcuna funzione in autonomia | 6 |
| 5. SITUAZIONE ECONOMICA | Punteggio max 2 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| valore ISEE inferiore a €. 6.000,00 | 2 |
|-------------------------------------|---|

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 20

14.01 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate nella SEZIONE II.

Art. 15 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO e ALTRI SERVIZI AUSILIARI AL S.A.D. IN. RETE

Servizio pasti a domicilio

Finalità

Il servizio è complementare al Servizio di assistenza domiciliare e offre all'utenza in difficoltà la possibilità di consumare il pasto completo al proprio domicilio.

Destinatari

Il Servizio è rivolto a persone sole e impossibilitate per motivi di salute e/o per incapacità a garantirsi in modo autonomo e adeguato una sana alimentazione.

Modalità operative

Il servizio è attivo di norma dal lunedì al venerdì, fatta salva la possibilità di estendere anche al sabato.

Particolari esigenze saranno valutate con l'assistente sociale durante il colloquio di valutazione (diete - intolleranze).

La cessazione del servizio sarà attiva a partire dal lunedì successivo.

Altri servizi ausiliari

Potranno essere erogate prestazioni domiciliari ad integrazioni degli interventi gestiti dal comune quali la teleassistenza anche in forma associata e secondo le indicazioni impartite dal servizio.

Il servizio S.A.D. potrà avvalersi di personale volontario, in forma singola o associata, che coadiuvi e affianchi il personale addetto.

15.01 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

È prevista una compartecipazione al costo dei servizi secondo le modalità specificate nella SEZIONE II.

Art. 16 - SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE PER FAMIGLIE CON MINORI E/O DISABILI (S.E.F. - S.E.F.D.)

Finalità

Il S.E.F. e S.E.F.D. sono interventi educativi domiciliari (o in altre sedi ritenute idonee quali, a titolo esemplificativo, biblioteca, ludoteca, centro di aggregazione, videoteca, piscina) rivolti all'intero nucleo familiare che articola azioni dirette ai genitori e/o ai bambini/ragazzi, secondo gli obiettivi da raggiungere.

Gli interventi tendono a soddisfare i bisogni affettivo relazionali ed educativi del minore (con l'adulto o con i pari) e dei genitori.

Nello specifico, il S.E.F.D. si pone come compito di offrire un supporto alle famiglie con persone affette da disabilità, per offrire alle stesse supporto, sollievo e stimolo per il raggiungimento di obiettivi di maggiore autonomia dell'individuo con disabilità.

Destinatari

Il Servizio è rivolto:

nuclei famigliari sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e/o con fragilità socio-

educativa;
minori diversamente abili con idonea certificazione.

Modalità operative

L'attivazione degli interventi educativi può avvenire a seguito di:

- richiesta delle famiglie interessate
- richiesta dell'Istituto Comprensivo;
- richiesta dei servizi specialistici;
- provvedimento della Autorità Giudiziaria

La presa in carico è di competenza dell'équipe comunale, che valuta la possibilità di attuazione di un progetto di intervento sulla situazione di disagio presentata; i modi, i tempi e le attività vengono concordate tra le parti interessate.

16.01 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Di norma non è prevista una compartecipazione al costo del servizio

Art. 17 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Finalità

Il servizio intende garantire in applicazione della Legge 104/92, l'integrazione dei minori con disabilità e/o difficoltà di apprendimento e/o di relazione all'interno del contesto scolastico sostenendo alunni e insegnanti nel difficile processo dell'inserimento e della socializzazione.

Destinatari

Gli interventi educativi si rivolgono in particolar modo agli alunni diversamente abili ed ai gruppi classe correlati.

Si possono, altresì rivolgere ad alunni appartenenti a nuclei familiari fragili, con problematiche di carattere sociale.

È considerato "persona con disabilità" l'alunno certificato con Diagnosi Funzionale ai sensi dell'art. 3 - L.104/92, in cui sia esplicitamente richiesta "assistenza specialistica per l'autonomia personale".

Le aree di intervento si riferiscono a deficit:

- cognitivo;
- affettivo-relazionale;
- linguistico - sensoriale;
- motorio-prassico;
- neuropsicologico;

Modalità

Gli alunni destinatari degli interventi verranno individuati prima dell'inizio dell'anno scolastico sulla base delle richieste presentate ai Servizi Sociali Comunali dagli Istituti Scolastici.

Le istanze vengono valutate dagli operatori preposti per la definizione degli interventi.

Ciascun intervento di Assistenza Educativa Scolastica prevede il coinvolgimento di molteplici soggetti:

- Assistente Sociale del Comune
- Dirigente scolastico
- Insegnante di classe ed insegnante di sostegno (se presente in classe)
- Psicopedagogo della scuola
- Educatore professionale
- Famiglia dell'alunno

17.01 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Di norma non è prevista una compartecipazione al costo del servizio

B- INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO IL SUPPORTO DELLA RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

Art. 18 - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI

Finalità

Si intende per Centro Diurno Anziani una struttura semiresidenziale, a carattere diurno, che garantisca un'assistenza globale dell'anziano nella salvaguardia della sua parziale autonomia

Destinatari

Sono destinatari degli interventi gli anziani ultrasessantacinquenni con comprovate difficoltà a rimanere autonomamente nell'ambito familiare per le seguenti motivazioni:

- stato di salute compromesso;
- mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto nelle ore diurne;
- necessità di partecipare ad attività risocializzanti, riabilitative ed integrative

Modalità

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

Orientamento e indirizzo sulla formulazione del progetto più adeguato all'anziano e informazioni sulle strutture accreditate esistenti;

intervento diretto del servizio sociale nella procedura di inserimento in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune;

in caso di comprovate necessità, valutazione di eventuale contributo, a parziale copertura della retta

18.01 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate nella SEZIONE II.

Nel caso di richiesta di contributo nello specifico si evidenzia:

Il Servizio Sociale ha il compito di effettuare una valutazione socioeconomica e in merito alla necessità dell'inserimento in CDA, secondo i seguenti criteri:

- condizioni di salute, accertate mediante certificazione medico- sanitaria;
- età dell'anziano
- presenza/assenza di familiari e loro provata impossibilità all'accudimento;
- situazione economica dell'anziano, certificata dall'ISEE

Per la sola richiesta di contributo quando l'inserimento è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di bisogno, nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie dell'anziano.

Le istanze devono essere corredate dalla documentazione che certifichi le condizioni di salute del richiedente e la sua situazione economica.

Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- ✓ modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti;
- ✓ verbale d'invalidità civile dell'interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda) oppure eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute;
- ✓ attestazione ISEE sociosanitario

Il contributo comunale in ogni caso avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del servizio sociale.

Art. 19 - CENTRO DIURNO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Finalità

Si intendono per servizi socioassistenziali a carattere diurno le unità di offerta territoriali

autorizzate al funzionamento o accreditate o sperimentali rivolte a persone diversamente abili, che offrano prestazioni assistenziali, educative, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.

Le tipologie di struttura attualmente previste dall'ordinamento regionale sono:

Centri Socio-Educativi (socioassistenziale)

Centri Formazione all'Autonomia (socioassistenziale)

Centri Diurni Disabili (socioassistenziale)

Destinatari

Le persone interessate ad accedere al servizio, devono avere un'età compresa tra i 18 e i 64 anni, devono aver assolto l'obbligo scolastico ed essere nell'impossibilità di usufruire di percorsi di inserimento lavorativo o formativo.

Modalità

L'attivazione dell'intervento è subordinata alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) predisposto a cura dell'assistente sociale in accordo con il diretto interessato e/o con i suoi familiari e in collaborazione con gli operatori sanitari in caso d'interventi socioassistenziali integrati.

La stesura del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità). Il Progetto Individuale di Assistenza (PIA), oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento, declina le prestazioni da erogare e la durata del progetto.

Su richiesta specifica dei famigliari e per comprovate difficoltà organizzative degli stessi (orari non compatibili con attività lavorativa, motivi di salute certificabili che impediscono la guida, non mezzo idoneo, impegni di accudimento di altro familiare, altri motivi documentabili), il Comune può attivare il servizio di trasporto da e per il centro solo per il servizio ubicato nel territorio comunale.

Qualora vi siano istanze superiori alle risorse stanziare, i Servizi Sociali, a seguito della valutazione effettuata, predisporranno una lista di attesa sulla base dei seguenti criteri:

- grado di rilevanza della rete parentale, di volontariato e di vicinato di supporto;
- intensità della condizione di autonomia;
- età della persona

| | |
|--|------------------------|
| 1. RETE FAMILIARE | Punteggio max 3 |
| vive solo/a | 2 |
| Convive con un familiare | 1 |
| 2. CARICO ASSISTENZIALE | Punteggio max 2 |
| convivenza con familiari non in grado di gestire il carico di assistenza | 2 |
| 3. AIUTI ESTERNI | Punteggio max 3 |
| impossibilità ad attivare interventi privati retribuiti | 2 |
| assenza di significativo sostegno di vicinato o di volontariato | 1 |
| 4. LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE | Punteggio max 6 |
| LIEVE: ha bisogno di aiuto solo in alcune attività quotidiane | 2 |
| MEDIA: necessita di aiuto nella gestione della propria persona e delle attività quotidiane | 4 |
| SERIA: non è in grado di svolgere alcuna funzione in autonomia | 6 |
| 5. ETA' DELLA PERSONA | Punteggio max 2 |

| | |
|-------------|---|
| Tra 18 - 35 | 2 |
| Oltre | 1 |

Situazioni particolari

Il servizio sociale dovrà effettuare apposite valutazioni nella seguente casistica:

PERSONE CON DISABILITA' over 65 anni che richiedono inserimenti in strutture diurne per disabili, al termine di un percorso lavorativo e che siano titolari di pensione da lavoro. Si valuterà l'opportunità di inserimento in un centro se il rapporto lavorativo era con la medesima struttura.

PERSONE CON DISABILITA' inserite in strutture diurne per persone diversamente abili che al compimento dei 65 anni chiedono di permanere nel medesimo centro e non trasferirsi nei centri diurni per anziani.

Si valuterà la possibilità di continuare la permanenza dopo le opportune verifiche e con relazione specialistica del centro frequentato che ne attesti la validità del progetto.

19.01 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate nella SEZIONE II.

C- INTERVENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 20 - RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI

Finalità

L'intervento si prefigge di tutelare la persona anziana totalmente non autosufficiente per la quale non vi siano più le condizioni sanitarie-sociali e assistenziali atte a garantire la sua permanenza nella propria abitazione.

Destinatari

Sono destinatari dell'intervento: gli anziani e i disabili impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:
 stato di salute compromesso con certificazioni sanitarie attestanti il grado di autonomia rilasciate da specialisti di enti pubblici;
 insufficienza degli interventi già in essere a domicilio;
 mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto;

Modalità

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:
 Orientamento e indirizzo sulla formulazione del progetto più adeguato all'anziano e informazioni sulle strutture accreditate esistenti;
 intervento diretto del servizio sociale nella procedura di inserimento in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune;
 in caso di comprovate necessità, valutazione di eventuale contributo, a parziale copertura della retta

Il Servizio Sociale, nel caso di richiesta di contributo, avrà il compito di effettuare una valutazione socioeconomica e in merito alla necessità dell'inserimento in struttura, secondo i seguenti criteri:

condizioni di salute, accertate mediante certificazione medico- sanitaria;
 età dell'anziano
 presenza/assenza di familiari e loro provata impossibilità all'accudimento;
 situazione economica dell'anziano, certificata dall'ISEE

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto, predisposto dal Servizio e condiviso con il

richiedente.

Se la richiesta di contributo viene presentata all'ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b), c), d).

Verrà data priorità alle richieste d'intervento di anziani, inabili:
privi di figli o fratelli;
in completo isolamento sociale.

20.01 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

È prevista una integrazione al costo della retta del servizio secondo le modalità specificate nella SEZIONE II.

Nel caso di richiesta di contributo nello specifico si evidenzia:

Il Servizio Sociale ha il compito di effettuare una valutazione socioeconomica e in merito alla necessità dell'inserimento in R.S.A., secondo i seguenti criteri:

verbale d'invalidità civile dell'interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda) e di eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute;
attestazione ISEE sociosanitario residenziale;
situazione socio familiare;

L'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione ISEE del ricoverando/ricoverato non superi la soglia di riferimento individuata dalla Giunta comunale.

Qualora i parenti del ricoverando/ricoverato decidessero di versare una quota per integrare il pagamento della retta di ricovero del loro congiunto, tale quota verrà detratta dal contributo comunale.

In presenza di beni immobili di proprietà esclusiva del ricoverato, senza la presenza di familiari l'Amministrazione si avvarrà della possibilità di siglare accordi con il beneficiario dell'intervento economico circa l'utilizzo di beni al fine di rimborsare, in caso di vendita, quanto anticipato e di pagare la quota da integrare per la copertura della retta.

Il contributo comunale avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del servizio sociale, che deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta (farà fede la data di protocollo).

Art. 21 - RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

Finalità

Il Comune, nell'ambito degli interventi di tutela e prioritariamente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, qualora la famiglia, nonostante siano stati disposti altri interventi di sostegno e di aiuto, non sia comunque in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei minori, può prevedere l'inserimento in strutture residenziali.

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è:

garantire al minore un contesto di protezione e di cura, che gli consenta di proseguire nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine;
garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita;
recuperare e rafforzare, ove possibile, le competenze genitoriali della famiglia.

Destinatari

Sono individuati quali destinatari dell'intervento minori (o maggiorenni fino a 21 anni in prosieguo amministrativo) che necessitano di interventi assistenziali ed educativi per i quali si rende necessario l'inserimento in strutture residenziali in particolare:

- ✓ minori con gravi carenze socioculturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza;
- ✓ orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- ✓ minori vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;

Modalità

L'inserimento di un minore in comunità di accoglienza avviene in una di queste situazioni:

- ✓ presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che disponga tale intervento;
- ✓ presenza di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile, che autorizzi l'allontanamento d'urgenza;
- ✓ necessità di collocamento di minori non accompagnati.

L'inserimento in struttura residenziale può essere interrotto nei seguenti casi:

- ✓ rientro nella famiglia di origine
- ✓ affido familiare
- ✓ adozione
- ✓ autonomia a seguito di raggiungimento della maggiore età/scadenza del prosieguo amministrativo (massimo 21 anni)

21.01 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO

Le rette per l'inserimento dei minori in strutture residenziali sono a totale carico del Comune di residenza del minore e dei genitori titolari della potestà, al momento dell'avvio dell'intervento. Nel caso in cui i genitori siano residenti in due Comuni differenti, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia, il costo è suddiviso al 50% tra i due Comuni.

È prevista una compartecipazione da parte dei genitori o degli esercenti la patria potestà del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, secondo le modalità indicate nella sezione II, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto o ne impedisca l'applicazione.

D- EMERGENZA ABITATIVA

Art. 22 - COLLOCAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO IN ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE o IN HOUSING ESTERNI AL COMUNE

Finalità

Il presente articolo disciplina l'assegnazione di alloggi comunali non rientranti nel patrimonio SAP o collocamenti in housing esterni al comune, per situazioni in emergenza abitativa a carattere di temporaneità.

Destinatari

Sono considerate in situazioni di emergenza abitativa nuclei familiari:

- In grave pericolo (inabitabilità) dichiarato dall'autorità competente;
- Con provvedimenti esecutivi che dispongono il rilascio dell'alloggio;
- In situazioni di grave disagio per le quali non è possibile ricorrere a sistemazione abitativa alternativa anche temporanea (centri di accoglienza, comunità, strutture protette) e che garantiscano l'unità familiare;

Modalità

Le necessità di collocamento devono essere valutate dall'Assistente Sociale che verifica la situazione e concorda un progetto con il nucleo familiare in situazione di emergenza.

Il beneficiario deve sottoscrivere un patto di servizio con l'indicazione di tempi modalità e partecipazione economica al progetto.

Nel caso di assegnazione alloggio di proprietà comunale viene anche stilato un contratto di

locazione applicando le medesime disposizioni previste per l'assegnazione dei Servizi Abitativi Pubblici.

Il collocatario dovrà inoltrare domanda per i Servizi Abitativi Pubblici (se in possesso di tutti i requisiti) e comunque dovrà attenersi al progetto concordato con il Servizio Sociale per reperimento di altro alloggio idoneo al suo nucleo familiare.

E- INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Art. 23 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Finalità

Il contributo economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Il beneficio potrà essere utilizzato per:

- ✓ beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali del territorio accreditati dal Comune;
- ✓ utenze domestiche e servizi essenziali (quali sad, cdi e comprensivo degli insoluti della mensa scolastica, liquidato direttamente al gestore)

Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini residenti che si trovino in una condizione di grave disagio socioeconomico anche a seguito di riduzione del reddito in base ai seguenti requisiti:

- interruzione o riduzione dell'attività lavorativa in regime di lavoro autonomo (Partita Iva, altre categorie come liberi professionisti), o lavoro subordinato, grave malattia o decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito, componente del nucleo con invalidità civile uguale o superiore al 70% in nucleo in condizione di fragilità economica;
- disoccupazione;
- attestazione ISEE in corso di validità con valore ISEE ordinario o ISEE corrente nei limiti stabiliti dalla Giunta Comunale;
- saldo dei conti correnti bancari e/o postali e di eventuali depositi titoli, alla data di presentazione della domanda, nei limiti stabiliti dalla Giunta Comunale sia per persona che per nucleo familiare;
- nessun altro patrimonio immobiliare oltre alla casa di proprietà e relative pertinenze, alla data di presentazione della domanda;

Nel caso il nucleo percepisca eventuali altri contributi regionali e/o statali sarà possibile accedere al contributo nei limiti stabiliti dalla Giunta Comunale;

Il beneficiario che intende richiedere un sostegno economico dovrà sottoscrivere un patto di servizio con il servizio sociale ricevente. Il patto prevede tempi e modalità per l'accesso al contributo.

Durata

Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia.

Il contributo economico ha sempre carattere temporaneo e può essere erogato con modalità:

Una tantum

Mensile per un periodo massimo di tre mesi (prorogabili secondo le indicazioni previste nel patto di servizio)

Modalità

La soglia I.S.E.E. ordinario o corrente per l'accesso e l'importo massimo del contributo sono definite periodicamente da parte della Giunta Comunale

Le istanze di contributo vengono valutate in equipe dalla responsabile del servizio e dell'assistente

sociale referente del caso.

Importi dei contributi

Fatto salvo quanto previsto nella sezione II, l'istanza è istruita dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata annualmente dalla Giunta comunale.

PARTE II: SERVIZI SCOLASTICI

Art.24 - ACCESSO AI SERVIZI: MODALITA' E TEMPI

L'accesso ai servizi avviene esclusivamente previa iscrizione formale.

La modalità di iscrizione è resa nota annualmente mediante circolari informative disponibili sul sito istituzionale.

L'iscrizione deve essere fatta obbligatoriamente per tutti i figli che usufruiscono del servizio scolastico e scade alla fine di ogni anno scolastico.

La formalizzazione dell'iscrizione al servizio impegna i genitori verso il Comune e verso il soggetto terzo che è incaricato di svolgere le attività connesse, ossia comporta l'accettazione e il pieno rispetto delle condizioni del servizio nonché di tutte le modifiche (tariffe, condizioni) che si rendessero necessarie successivamente all'iscrizione per tutto l'anno scolastico.

L'accesso ai servizi è subordinato al pagamento di eventuali debiti maturati negli anni scolastici precedenti derivanti dalla fruizione di qualsiasi servizio scolastico.

Eventuali rinunce al servizio dovranno essere presentate in forma scritta. La rinuncia non prevede la restituzione delle somme già erogate.

Qualora le domande pervenute nei termini e dotate dei requisiti richiesti siano superiori al numero massimo di posti disponibili, l'Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di accogliere le richieste, qualora l'assetto organizzativo lo consentisse.

Le domande di iscrizione pervenute ad anno scolastico iniziato saranno accolte previa verifica della disponibilità di posti.

Art. 25 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Fermo restando quanto indicato nella sezione II "accesso alle prestazioni e compartecipazione alla spesa", per quanto concerne i servizi scolastici la certificazione ISEE ha validità per l'anno scolastico e per beneficiare dalla tariffa agevolata deve essere dichiarata e rinnovata ad ogni anno scolastico.

Per usufruire di tariffe agevolate, ove siano previste, è necessario essere in possesso dell'ISEE, ordinario o minorenni (ove ricorrono le circostanze).

L'importo delle tariffe e le modalità di pagamento vengono annualmente rese pubbliche mediante apposita informativa istituzionale.

Art. 26 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Finalità

Il servizio mensa è garantito per integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.

Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto agli alunni e studenti frequentanti le scuole statali: infanzia "G.Rodari" - primaria di Trezzo - primaria di Concesa - secondaria di 1 grado, ai docenti preposti alla vigilanza

durante il pasto. E' attivo 5 giorni la settimana per le scuole infanzia e primarie, 3 giorni la settimana per la scuola secondaria di 1 grado sulla base del calendario scolastico.

Menù e diete speciali

I menù in vigore presso le strutture scolastiche, articolati su quattro settimane (menù invernale e menù estivo), sono predisposti dall'azienda di ristorazione aggiudicatrice, con riferimento alle Linee Guida regionali sulla ristorazione scolastica.

Agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado viene servito un pasto differenziato per grammature.

Si assicura la preparazione di diete nei seguenti casi: diete speciali ad uso esclusivo dei bambini affetti da intolleranze e/o allergie alimentari e da particolari patologie; dieta leggera su semplice prenotazione, potrà essere richiesta in caso di indisposizione temporanea, per un numero massimo di tre giorni consecutivi; dieta per motivi religiosi è sufficiente la richiesta in carta libera, da parte del genitore dell'alunno.

Le richieste di diete speciali devono essere inoltrate all'Ufficio Istruzione del Comune, con allegata la documentazione sanitaria relativa al tipo di patologia indicata. Saranno valide per l'intero anno scolastico e verranno trasmesse alla società gestore del servizio e comunicate all'ATS per gli adempimenti di propria competenza. In caso di richieste non documentate si provvederà all'erogazione per un periodo limitato in attesa della documentazione sanitaria

Commissione mensa

È un organismo, di istituzione comunale, previsto dalle "Linee d'indirizzo nazionale della Ristorazione scolastica" e dalle "Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica". Opera in sinergia con il Comune e con il fornitore del servizio, e interviene nel proprio contesto secondo modalità e funzioni disciplinate dal presente Regolamento.

Ruolo e compiti della Commissione Mensa:

La Commissione Mensa è un organo consultivo e propositivo, in particolare esercita un ruolo:

- a) di collegamento tra l'utenza scolastica dell'Istituto Comprensivo e il Comune, soggetto titolare del servizio;
- b) di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio e dell'accettabilità del piatto, attraverso appositi strumenti di misurazione qualitativa, nel rispetto delle sane e corrette abitudini alimentari e delle Linee Guida nazionali e regionali per la Ristorazione scolastica;
- c) consultivo per quanto riguarda il menu scolastico e valutativo delle modalità di erogazione del servizio e del rispetto del capitolato d'appalto.

Componenti, nomina, durata, decadenza, revoca e sostituzione:

La Commissione Mensa è costituita a livello comunale ed è composta da:

- Assessore all'Istruzione;
- N. 1 Rappresentante di minoranza consiliare;
- Responsabile o suo delegato del Settore/Ufficio Istruzione;
- N. 1 Rappresentante dei genitori degli alunni frequentanti la mensa scolastica, per ogni plesso scolastico;
- N. 1 Rappresentante del personale docente per ogni plesso scolastico;
- Coordinatore referente dell'impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica;
- Esperto tecnico del controllo qualità del servizio di ristorazione scolastica incaricato del comune (ove presente).

La Commissione mensa è in carica per 2 anni scolastici.

L'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune provvede a formalizzare l'avvenuta costituzione della Commissione Mensa all'Istituto scolastico, all'impresa aggiudicataria e a ciascuno dei commissari nominati.

Ogni componente della Commissione è sostituito in caso di:

- ✓ resa di dimissioni scritte;
- ✓ decadenza dalla nomina al termine dell'a.s. scolastico di vigenza ordinaria della Commissione Mensa;
- ✓ tre assenze consecutive, non giustificate in via preventiva presso l'Ufficio Pubblica Istruzione;
- ✓ non aver eseguito almeno tre sopralluoghi annuali presso i plessi, con relativa compilazione della scheda di valutazione;
- ✓ Nella prima seduta della Commissione si procederà all'elezione del Presidente e del Segretario. Il Presidente, tramite apposito avviso formale, convoca le sedute della Commissione Mensa e le presiede.

Modalità di monitoraggio e verifiche:

I membri della commissione mensa, prima di poter accedere allo svolgimento dei compiti propri dovranno essere abilitati attraverso l'idoneità di frequenza a un corso di formazione apposito.

I rappresentanti della Commissione Mensa svolgono le seguenti funzioni:

- a) partecipano con diritto di proposta e di voto alle riunioni della Commissione;
- b) svolgono funzione di portavoce e di referente presso i plessi scolastici;
- c) osservano e verificano le modalità di erogazione dei pasti nel rispetto delle tabelle dietetiche;
- d) hanno facoltà di chiedere chiarimenti circa la preparazione dei cibi;
- e) osservano e verificano la conformità del menù, rilevano temperature e grammature dei cibi;
- f) controllano la pulizia dell'ambiente, dei tavoli e delle stoviglie;
- g) monitorano l'accettabilità/gradibilità del pasto attraverso l'osservazione diretta dei consumi degli utenti, della quantità di scarti e attraverso l'assaggio diretto.

L'attività dei referenti della Commissione Mensa è costituita dalla verifica della qualità del servizio con monitoraggio eseguito al momento del pasto con sopralluoghi presso le strutture scolastiche.

I Commissari sono tenuti, al termine di ogni sopralluogo, a compilare la scheda di valutazione al fine di rendere omogenee le rilevazioni. Tale scheda deve essere inviata all'Ufficio Istruzione per la sua pubblicazione.

I Commissari durante i sopralluoghi si devono attenere alle seguenti disposizioni:

- indossare apposito camice monouso fornito dall'Azienda di ristorazione in caso di accesso ai locali di preparazione pasti. Tale vestiario è facoltativo in caso di accesso al solo refettorio;
- alcuna osservazione né reclamo, esposto direttamente o riferito da fonte terza, può essere rivolto al personale addetto al servizio;
- gli assaggi sono effettuati a distribuzione ultimata e sono richiesti al personale di distribuzione; l'assaggio non può avvenire con prelievo diretto dai piatti serviti già agli utenti, anche se tale assaggio fosse autorizzato dai rispettivi genitori;
- hanno facoltà di accedere ai locali del centro cottura, previa richiesta scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione, e previa osservazione delle disposizioni e autorizzazioni da parte dell'Azienda di Ristorazione.
- Nella cucina, non si può procedere al prelievo di sostanze alimentari (materie prime, prodotti finiti) ed evitare qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari e con le attrezzature;
- l'accesso ai locali di consumo dei pasti è contingentato a un numero di rappresentanti non superiore a due per visita.

Qualora, durante i sopralluoghi, fossero rilevate criticità di servizio, la procedura codificata cui attenersi è la seguente:

- visionare e tenere come riferimento per ogni verifica opportuna il **“piatto campione”**

- esposto dagli addetti;
- **sotto o sovradosaggio delle porzioni** (confrontato con il piatto campione): qualora le porzioni apparissero scarse o sovrabbondanti, occorre pesare 10 porzioni con la bilancia presente in ciascun plesso nei locali di servizio mensa, valutandone il peso medio e confrontandolo con le grammature indicate in tabella;
 - **mancata consegna di uno o più pasti**: avvisare le addette mensa, tenute a chiedere il reintegro tempestivo presso il centro cottura;
 - **non conformità del pasto fornito** con quello previsto dal menù;
 - **presenza episodica di corpi estranei**: l'ipotesi ricorre quando nel piatto o nel contenitore multi-porzione è rilevato un residuo non eliminato dal processo di lavorazione (etichetta del prodotto, piume, oggetti metallici, sassolino) oppure un corpo proveniente dall'esterno (es. capello, insetto integro). In caso di rinvenimento di corpo estraneo chiedere congiuntamente alle addette mensa di verificare che non ci siano altri corpi estranei; chiedere la sostituzione del piatto se il rinvenimento è stato effettuato nel piatto, oppure del contenitore multi-porzione se il rinvenimento è avvenuto nel multi-porzione. L'Azienda di Ristorazione, informata dell'episodio, interverrà immediatamente con un suo incaricato per il prelievo del piatto e per l'effettuazione di eventuali analisi e l'accertamento di eventuali responsabilità;
 - **corpi infestanti e infestazione**: l'ipotesi ricorre quando nel piatto e/o nel contenitore multi-porzione sono presenti più corpi estranei di cui al precedente punto, oppure quando sono presenti agenti contaminanti (es. parassiti) che per la loro natura non sono riconducibili a errori accidentali nel processo di selezione e pulitura dei prodotti alimentari. Chiedere alle addette mensa di far pervenire una fornitura sostitutiva d'emergenza. Successivamente conservare il piatto o il multi-porzione in attesa del Responsabile dell'impresa appaltatrice.
 - **odore sgradevole**: all'apertura del contenitore multi-porzione può capitare di avvertire odore sgradevole per una naturale reazione chimica dei componenti degli alimenti con il vapore, che però non comporta rischio per la salute: qualora però l'odore sgradevole dovesse persistere avvisare immediatamente l'Ufficio Pubblica Istruzione e chiedere alle addette mensa la sostituzione del contenitore multi-porzione.

In tutti i casi dovrà pervenire segnalazione scritta all'Ufficio Istruzione mediante il modulo "scheda di valutazione".

Segnalazioni da parte dei genitori: Qualsiasi contestazione, inerente al servizio di ristorazione scolastica, pervenuta da genitori non facenti parte della Commissione Mensa è tempestivamente e in forma scritta comunicata all'Ufficio Pubblica Istruzione e al Presidente della stessa Commissione.

Art. 27 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Finalità

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è svolto a favore degli alunni iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 1 grado di Trezzo sull'Adda.

Modalità organizzative

Il servizio di trasporto è assicurato nel rispetto del calendario annualmente approvato dalle istituzioni scolastiche, secondo gli orari di entrata ed uscita dei singoli plessi.

Le linee/percorsi presenti vengono illustrate a inizio di ogni anno scolastico con circolari informative pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Trezzo sull'Adda.

Il Comune si riserva la facoltà di non effettuare il servizio o sospendere una linea in caso il numero degli iscritti non sia ritenuto sufficiente per l'attivazione.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che non abbiano regolarizzato l'iscrizione e che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.

L'elenco degli utenti ammessi a fruire del servizio verrà dato agli assistenti dello scuolabus.

Il genitore è tenuto ad essere presente, personalmente o mediante persona da lui delegata, alla fermata al fine di prendere in consegna il proprio figlio/a alla salita e alla discesa dallo scuolabus; diversamente, dichiarerà in forma scritta di sollevare l'Amministrazione comunale e la società gestore da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi al proprio figlio, prima della salita e dopo la discesa della corsa di ritorno.

Non è consentito l'utilizzo del servizio per un periodo di tempo inferiore all'anno scolastico (ad esempio solo per un mese oppure per un solo quadrimestre). Agli utenti del servizio sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nome e cognome, linea di percorso utilizzata e scuola frequentata. Il tesserino dovrà essere esibito su richiesta dell'accompagnatore dello scuolabus.

In caso di esubero degli iscritti dai posti disponibili, verrà data priorità secondo i seguenti criteri:

- 1) distanza chilometrica scuola/domicilio;
- 2) ordine di arrivo della domanda.

Eventuali rinunce al servizio dovranno essere presentate in forma scritta.

Non è previsto il rimborso della quota versata in caso di rinuncia al servizio.

Comportamento degli utenti

Durante il periodo di utilizzo del servizio, gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri studenti e verso gli adulti incaricati al servizio (personale di accompagnamento - conducenti). In caso di comportamento scorretto, dovranno attenersi ai richiami ricevuti dal personale adulto presente sui mezzi a qualsiasi titolo. Il ripetersi di atti e comportamenti scorretti, daranno avvio a procedure di segnalazione al Comune, di richiamo e sanzionamento delle famiglie, compreso la sospensione provvisoria o definitiva dal servizio stesso.

I genitori sono responsabili per danni a terzi o a cose che gli utenti stessi causano durante l'utilizzo del servizio e saranno chiamati al risarcimento del danno.

L'alunno alla fermata dovrà essere preso in consegna dal genitore o dalla persona da esso delegata (i nominativi e i documenti di riconoscimento dei delegati sono forniti dai genitori all'Ente affidante al momento dell'iscrizione; i nomi dei delegati sono comunicati all'Impresa affidataria, unitamente al nominativo dell'iscritto al servizio); qualora alla fermata non fosse presente un genitore o l'adulto delegato al ritiro, l'alunno sarà riportato alla scuola di appartenenza e consegnato al personale scolastico.

Accompagnamento sullo scuolabus

Il servizio di assistenza sullo scuolabus, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto degli alunni.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo, nonché di agevolarne la salita e la discesa in sicurezza.

Trasporto per alunni diversamente abili

In caso di trasporto per alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto Comprensivo che non

potranno usufruire del trasporto scolastico, il Comune può organizzare il servizio ad personam attraverso un affidamento a terzi.

Art. 28 - SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA

Finalità

Il Comune di Trezzo sull'Adda, nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio ed in risposta ai bisogni delle famiglie, organizza il servizio pre e post scuola per consentire alle famiglie di conciliare tempi di vita e di lavoro.

Destinatari del servizio

Il servizio può essere usufruito dagli alunni iscritti alla scuola primaria di Trezzo sull'Adda e di Concesa.

Accesso al servizio

Gli interessati saranno ammessi dando priorità alle famiglie in cui entrambi i genitori (o se nucleo monoparentale un genitore) sono impegnati in attività lavorativa certificata dal datore di lavoro e a parità secondo la data di presentazione della domanda di iscrizione, rilevata dal numero di protocollo del Comune.

Organizzazione ed erogazione del servizio

I servizi di pre e di post scuola sono organizzati presso le scuole primarie statali della Città, con il rapporto seguente un operatore/25 bambini.

Il servizio di pre-scuola sarà garantito con un minimo di 10 bambini ad un massimo di 25 bambini sia a Trezzo che a Concesa;

Il servizio di post-scuola sarà garantito con un minimo di 10 bambini a Trezzo e di 5 bambini a Concesa ad un massimo di 25 bambini.

L'attività si svolge all'interno del plesso scolastico di riferimento, in spazi idonei messi a disposizione dall'Istituzione scolastica.

La gestione del servizio è affidata ad operatori specializzati che svolgono i seguenti compiti: accoglienza, sorveglianza, svolgimento di attività ricreative.

Il genitore è tenuto a prendere in consegna, personalmente o mediante persona da lui delegata, il proprio figlio/a presso la scuola al termine del servizio di post scuola.

Periodo di funzionamento

I servizi pre e post sono assicurati a partire dal primo giorno di tempo pieno dell'anno scolastico e nel rispetto del calendario d'Istituto; sono realizzati nelle seguenti fasce orarie:

- _ pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30;
- _ post scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.

L'entrata della pre-scuola è consentita fino alle ore 8.

Nel caso di sospensione dell'attività scolastica per scioperi, assemblee e quant'altro del personale scolastico e del personale educativo incaricato, il servizio non sarà effettuato.

Art. 29 - SERVIZIO PEDIBUS

Finalità

Il servizio consiste nell'accompagnamento a piedi di gruppi di alunni lungo itinerari prestabiliti, con punti di raccolta (fermate) ed orari, definiti in base all'abitazione dei bambini ed all'orario di ingresso e di uscita delle scuole di riferimento.

Destinatari del servizio

Il servizio può essere usufruito dagli alunni iscritti alla scuola primaria di Trezzo sull'Adda.

Accesso al servizio

Il numero minimo per avviare la linea è fissato in 6 bambini.

Le domande di iscrizione pervenute ad anno scolastico iniziato saranno accolte previa verifica della disponibilità di posti.

I posti saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo delle istanze e fino a esaurimento dei posti disponibili definiti annualmente e resi pubblici sulle circolari informative.

In caso di lista d'attesa, gli interessati saranno ammessi dando priorità alle famiglie in cui entrambi i genitori (o se nucleo monoparentale un genitore) sono impegnati in attività lavorativa certificata dal datore di lavoro e a parità secondo la data di presentazione della domanda di iscrizione, rilevata dal numero di protocollo del Comune.

Organizzazione del servizio

Il servizio Pedibus viene garantito sul percorso verso la scuola (andata) e sul percorso verso casa (ritorno).

Il Pedibus presta servizio dal lunedì al venerdì, rispettando le chiusure del calendario scolastico; ha un proprio itinerario che parte da un capolinea, segue un percorso stabilito e raccoglie i bambini alle varie fermate predisposte lungo il cammino (segnalate da appositi cartelli) rispettando gli orari prefissati.

Gli alunni ammessi al servizio saranno dotati di una pettorina catarifrangente che sarà consegnata loro il primo giorno di servizio dall'accompagnatore del pedibus e che dovrà sempre essere indossata durante il tragitto casa/scuola e ritorno, utilizzata e conservata con cura.

Il servizio Pedibus inizierà il primo giorno di tempo pieno dell'anno scolastico e nel rispetto del calendario deliberato dall'Istituto Comprensivo.

Nel caso di sospensione dell'attività scolastica per scioperi, assemblee e quant'altro del personale scolastico, il servizio non sarà effettuato.

Il referente del servizio, in caso di maltempo, può decidere se sospendere la corsa previa o contestuale comunicazione agli iscritti.

Regole di comportamento

Durante il percorso a piedi i bambini dovranno evitare comportamenti che mettano a rischio la propria sicurezza e quella degli altri e in particolare dovranno prestare la massima attenzione alle indicazioni degli accompagnatori e alla segnaletica stradale.

In caso di comportamento scorretto e in base alla sua gravità saranno adottati i seguenti provvedimenti:

richiamo verbale dell'accompagnatore;

ammonizione scritta;

allontanamento del servizio.

Responsabilità dei genitori

I genitori dei partecipanti al Pedibus, accompagnando i propri figli alle fermate, dovranno prestare attenzione a:

Arrivare puntuali alla fermata: se il bambino arriva in ritardo alla fermata è compito del genitore accompagnarlo a scuola. Per ragioni di sicurezza non è possibile aggiungere bambini al Pedibus mentre il gruppo è in movimento tra una fermata e l'altra.

I bambini devono salire e scendere dal Pedibus solo alle fermate previste.

Dotare SEMPRE il proprio figlio della pettorina di sicurezza;

Istruire i propri ragazzi ad un comportamento consapevole;

Comunicare ai referenti della linea di riferimento le variazioni nella partecipazione dei bambini come nel caso in cui dovessero usufruire del servizio la mattina ma non essere presenti al pomeriggio;

Comunicare qualsiasi problematica, all'Ufficio comunale competente;

Non portare lo zaino del proprio figlio;

Essere responsabile dell'accompagnamento e del ritiro del minore alla fermata del Pedibus.

Copertura assicurativa

La scuola di appartenenza copre i bambini durante il tragitto con la propria assicurazione.

Gli accompagnatori sono responsabili per eventuali incidenti occorsi ai bambini solo nei casi in cui sia provata la loro responsabilità (es. abbandono dei bambini, attraversamento della strada senza strisce pedonali, variazioni di percorso non autorizzate, violazioni delle regole del Pedibus stabilite nel presente regolamento, ecc.).

PARTE III: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della normativa nazionale vigente in materia, che al contempo garantisce alle persone i diritti e le facoltà colà previste.

I servizi sociali e scolastici del Comune trattano i dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente in relazione alle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Il personale del settore è tenuto ad informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Art. 31 - IL RAPPORTO CON IL CITTADINO

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Il Comune ha adottato la Carta dei Servizi secondo quanto previsto dal DPCM sullo schema generale di riferimento di cui all'art. 13 della L. 328/2000.

La Carta dei Servizi Sociali può essere periodicamente rivista e aggiornata

Art. 32 - RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

Per migliorare la qualità del servizio offerto e rilevare eventuali criticità, il Comune, si impegna ad utilizzare periodicamente adeguate modalità di valutazione della prestazione fruita, finalizzate, in particolare, a rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia.

Art. 33 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione in materia di sistema integrato di interventi e Servizi Sociali e Scolastici.

Sulla base dei principi e dei criteri che presiedono all'ordinamento di questo Comune, trova applicazione il principio del rinvio integrativo rispetto a tutti i regolamenti comunali o atti aventi natura regolamentare alle disposizioni del presente regolamento che assume il requisito di normativa quadro e fonte primaria in materia sociale.

La presente normativa sostituisce integralmente ed abroga quella analoga approvata precedentemente con atto di C.C. n. 61 del 27/09/2001; n. 37 dell'8.7.2010 e n. 21 del 21.04.2015.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono inapplicabili e abrogate le norme regolamentari incompatibili ancorché non espressamente indicate

Art. 34 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Ai sensi dell'art. 88 comma 2 del vigente Statuto Comunale: "i regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio, nelle forme stabilite dalle leggi, con particolare riguardo all'art. 24 del D.lgs. 267/2000".